

Rimborsi. Il chiarimento dell'Economia sull'imposta al 40% per le rivendite spinge al recupero

Iva auto con più convenienza

Entro il 22 ottobre possibile integrare le vecchie domande

Luca Gaiani

Cresce la convenienza delle istanze di rimborso Iva sulle auto, in scadenza il 22 ottobre. Con la precisazione fornita il 19 settembre dal ministero dell'Economia (si veda «Il Sole-24 Ore») di ieri) viene meno l'ostacolo di una maggiore Iva da riversare sulla cessione del mezzo. È stato infatti precisato che per le rivendite avvenute dopo il 13 settembre 2006, la base imponibile è comunque limitata alla quota detratta all'acquisto, tenendo conto anche dell'istanza di rimborso (40%).

Il principale motivo che induceva molti contribuenti a tenersi alla larga dai rimborsi Iva auto era il timore di vedere azzerati i benefici, al momento della rivendita del veicolo. In base ai principi enunciati nelle istruzioni al modello, che parevano costituire una regola generale, si riteneva che l'imponibile della rivendita di auto per le quali si chiedeva il rimborso

dovesse corrispondere all'intero prezzo, non essendo più valide le regole della legge 388/2000, riguardanti solo detrazioni al 10 o al 15 per cento.

La risposta del Ministero al question time di Maurizio Leo alla Camera ha invece chiarito che questa base imponibile anomala (detrazione sul 40% e ad-

L'AVVERTENZA

Per rettificare i modelli già inviati si deve barrare la casella nel frontespizio aggiungendo acquisti prima esclusi

debito sul 100%) era da applicarsi solo sulle vendite fino al 13 settembre 2006, operazioni che poco preoccupano i contribuenti, essendo comunque possibile sanare riducendo di appena 1% il credito richiesto. Per le vendite successive, ha precisato il mini-

stero, l'imponibile si quantifica con la stessa quota di detrazione applicata sull'acquisto, quindi in nessun caso si rischia di pagare più di quanto recuperato. Molti contribuenti, in precedenza scettici, decideranno ora per il rimborso, o eventualmente di integrare i modelli già inviati (barrando la casella del frontespizio), aggiungendo acquisti di auto in precedenza esclusi.

Altri problemi, legati alle rivendite delle auto, attendono ancora un intervento dell'Agenzia. Il primo riguarda il momento in cui emettere la nota di addebito per le vendite successive al 13 settembre 2006, che erano state fatturate, prima di inviare l'istanza, applicando l'Iva sul 10 o sul 15 per cento. Secondo Assonime, l'obbligo di assoggettare l'ulteriore imponibile fino a raggiungere il 40% non scatta al momento di invio dell'istanza, ma solo quando il credito verrà confermato dalle Entrate.

Dubbi si segnalano nel quanti-

ficare la base imponibile della cessione di auto acquisite in leasing, qualora vi siano percentuali di detrazione applicate in modo differente per i canoni e per il prezzo di riscatto. Ad esempio, in presenza di canoni fino al 13 settembre 2006, con rimborso del 40%, e successivo riscatto ad aprile 2007, sul quale si è detratta l'Iva al 100% (auto a uso esclusivamente aziendale), ci si chiede quale sia la quota da utilizzare per la fattura di vendita (40%, 100% o una media?).

Un altro aspetto che attende conferma riguarda l'esclusiva rilevanza della detrazione sull'acquisto, a prescindere, cioè, dalle percentuali applicate per spese successive. Ad esempio, per un veicolo acquistato nel 2002 (fuori dal rimborso) con detrazione al 10%, il recupero al 40% dell'Iva su carburanti e servizi accessori, non dovrebbe intaccare il criterio, che limita la base imponibile alla percentuale originaria.

Imponibile incerto

Quale percentuale

■ Va chiarito se per determinare la base imponibile della rivendita si deve sempre utilizzare la detrazione dell'acquisto, anche se le spese successive sono state recuperate in misura differente

Leasing

■ Per le auto acquistate in leasing non è chiaro se la percentuale da utilizzare per la fatture di rivendita sia quella dei canoni o quella del prezzo di riscatto

Note di addebito integrative

■ Per le auto cedute nei mesi scorsi, con imponibile del 10 o del 15%, occorre emettere nota di addebito fino al 40%, se si presenta l'istanza di rimborso. Non è chiaro il momento in cui scatta quest'obbligo

Liti civili. Le regole sul prelievo

Atti sul possesso: la registrazione è in termine fisso

Angelo Busani

Le ordinanze di reintegrazione e di manutenzione del possesso, in quanto «atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio» sono soggetti a registrazione in termine fisso. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 257/E del 20 settembre 2007, ribadendo quanto già affermato nella risoluzione 255/E del 14 settembre scorso; in quell'occasione, l'Agenzia aveva sancito che vanno sottoposte a registrazione l'ordinanza giudiziale

ESTESO L'OBBLIGO

Il tributo si applica anche alle ordinanze sulle domande di reintegrazione e manutenzione

stro), il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso ricorre nel caso in cui si tratti di «atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili».

Si tratta dunque di stabilire se in questo ambito rientrano o meno, alla luce della legge di riforma, le ordinanze di reintegrazione e di manutenzione nel possesso. Secondo la nuova legge, nella disciplina del procedimento possessorio è stata operata una distinzione tra la fase "sommatoria" e quella "di merito", prevista come meramente eventuale, al fine di conseguire in tempi brevi la formazione di un titolo esecutivo (il provvedimento possessorio) cui attribuire una certa stabilità nonché l'attitudine alla definizione della controversia in caso di successiva inerzia delle parti.

le che accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d'urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) e la denuncia di nuova opera e di danno temuto (articolo 669-octies, comma 6, stesso Codice).

Anche gli aspetti esaminati nella risoluzione 257/E sono stati sollecitati dalle novità introdotte nell'ordinamento dal Dl 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella legge 80/05), il quale ha modificato la procedura delle azioni giudiziali di reintegrazione (articolo 1168 del Codice civile) e di manutenzione (articolo 1170 del Codice civile) nel possesso di beni, disciplinata dagli articoli 703 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'Agenzia affronta il tema premettendo che, secondo l'articolo 37 del Dpr 131/86 (Testo unico dell'imposta di regi-

strato), il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari e il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso ricorre nel caso in cui si tratti di «atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili».

Si tratta dunque di stabilire se in questo ambito rientrano o meno, alla luce della legge di riforma, le ordinanze di reintegrazione e di manutenzione nel possesso. Secondo la nuova legge, nella disciplina del procedimento possessorio è stata operata una distinzione tra la fase "sommatoria" e quella "di merito", prevista come meramente eventuale, al fine di conseguire in tempi brevi la formazione di un titolo esecutivo (il provvedimento possessorio) cui attribuire una certa stabilità nonché l'attitudine alla definizione della controversia in caso di successiva inerzia delle parti.

Si tratta dunque di provvedimenti giudiziari idonei a incidere sulla controversia come una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti, e così va concluso che:

■ l'ordinanza che in accoglimento delle domande di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio;

■ l'ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria, con condanna del soccombente alle spese.

Hanno entrambe natura definitiva della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione di merito, e quindi, scontano l'imposta di registro.

GENOVA

■ A causa del sistema di calcolo dell'addizionale Irpef adottato dalla Liguria, Giovanni Battista Pittaluga, assessore regionale al Bilancio, è indagato per abuso d'ufficio. Ad aprire un fascicolo contro ignoti era stata, nel febbraio di quest'anno, la procura di Imperia che, nei giorni scorsi, ha trasmesso gli atti alla procura del capoluogo ligure, competente per territorio.

Secondo l'accusa, la Regione Liguria, in virtù di una circolare, ha introdotto un'applicazione proporzionale delle aliquote e non progressiva come - secondo i rilievi della magistratura - avrebbe invece imposto l'impianto della legge regionale in materia di addizionale Irpef. Secondo Filippo Maffeo, il sostituto procuratore di Imperia che ha avviato l'indagine, la circolare avrebbe stravolto la legge, anziché chiarirla.

L'interpretazione in senso proporzionale delle aliquote è costata alle tasche dei liguri un maggior esborso quantificabile in una cinquantina di milioni, importo che rappresenta circa la metà della manovra fiscale attuata dalla Regione per arginare il deficit della sanità.

Sulla vicenda è intervenuto ieri il governatore ligure Claudio Burlando che si è detto fiducioso su un chiarimento positivo da parte della magistratura e ha ribadito la correttezza dell'operato dell'assessore Pittaluga. Quest'ultimo, in una nota, sottolinea come la manovra sull'addizionale messa in campo dalla Regione abbia scongiurato un inevitabile inasprimento fiscale, pari ad un'addizionale aumentata per tutti dello 0,50%, che sarebbe costata ai liguri circa 200 milioni.

D.Ra.

Ammortamenti. Le istruzioni per le deduzioni

Il leasing non scorpora le aree

Gian Paolo Tosoni

Le società di leasing non devono effettuare lo scorporo del valore delle aree occupate dai fabbricati strumentali ai fini del calcolo dell'ammortamento deducibile, per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Lo precisano le Entrate con la risoluzione 256/E del 20 settembre.

L'Agenzia sottolinea come l'assimilazione, a livello fiscale, tra acquisto in proprietà e leasing, prevista, nell'ammortamento dei terreni sottostanti i fabbricati, dall'articolo 36, comma 7-bis, del Dl 223/06, si realizza so-

lo tra il proprietario e l'utilizzatore dell'immobile. Il principio di equivalenza, espresso con la circolare 1/E/2007 non si estende quindi nei confronti della società di leasing che concede in locazione finanziaria l'immobile.

In particolare, viene osservato

FABBRICATI STRUMENTALI

Il principio di equivalenza non si estende alle società che concedono l'immobile in locazione finanziaria

che per la società di leasing l'immobile costituisce un credito vantato nei confronti dell'utilizzatore e non un bene strumentale; pertanto, la disciplina relativa allo scorporo del valore dei terreni sottostanti i fabbricati strumentali non è applicabile alla società concedente.

L'Agenzia adotta un comportamento che rispecchia il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e il cosiddetto metodo finanziario di contabilizzazione del leasing, previsto dai principi contabili internazionali. In base agli Ias, infatti, il conceden-

te rileva, nello stato patrimoniale, i beni concessi in leasing finanziario come un credito nei confronti dell'utilizzatore; il credito, poi, diminuisce con il pagamento delle rate per la quota capitale, sino ad azzerarsi.

Invece, nell'ambito dei principi contabili nazionali, in base al metodo patrimoniale, è il concedente che iscrive il bene nell'attivo patrimoniale e procede all'ammortamento.

L'articolo 102, comma 7, del Tuir, facendo propria la disciplina civilistica, prevede, infatti, che l'impresa concedente, per i beni dati in locazione finanziaria, imputi a conto economico i relativi canoni e deduca le quote di ammortamento determinate, per ciascun esercizio, in base al piano di ammortamento finanzia-

rio. Si tratta quindi di un ammortamento finanziario, basato sulla durata del contratto, che permette alla società di leasing di dedurre la differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto del bene e il prezzo di riscatto. In questo caso non avrebbe alcun senso lo scorporo del valore dell'area.

L'Agenzia precisa, infine, che le disposizioni relative allo scorporo del valore delle aree sottostanti i fabbricati strumentali si applicano, invece, nell'ipotesi del leasing operativo, infatti, al contrario di quello finanziario, è simile a una locazione. Naturalmente, nel caso del leasing operativo, le disposizioni sullo scorporo del valore dei terreni non riducono la deducibilità dei canoni di locazione pagati dall'utilizzatore.

www.volkswagen.it

Volkswagen Bank finanzia la tua Golf Variant. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.



Cambiate punto di vista. Nuova Variant. Golf.

Qual è la prima cosa che cercate in una Variant? Lo spazio, forse. O la funzionalità che è in grado di offrirvi. A meno che non scegliate di cambiare punto di vista. Così, nella Nuova Golf Variant, potrete ammirare prima di tutto il fascino delle linee seducenti e innovative. E, subito dopo, la praticità del suo ampio volume di carico. Per scoprire infine che dietro - o meglio, davanti a tutto - c'è l'anima di una Golf.

Venite a provarla dal 17 al 23 settembre nelle Concessionarie Volkswagen.



Automobili per amore